

ASSOCIAZIONE CHERIMUS

VIA GARIBALDI, 8

09010 PERDAXIUS (CI)

C.F. 90024830920

MOB. +39.3404169552

cherimus@gmail.com

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"CHERIMUS"

Art. 1

(Denominazione)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Cherimus>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "organizzazione di volontariato ODV " successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Cherimus organizzazione di volontariato, in sigla denominata "Cherimus - ODV ". L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS."

Art. 2

(Sede)

L'associazione ha sede legale in via Garibaldi 8 nel comune di Perdaxius (SU).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione intende operare per la promozione della cultura e dell'arte con particolare riferimento all'arte contemporanea.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, con particolare riferimento all'arte contemporanea;

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

1. effettuare mostre e rappresentazioni in Italia e all'estero;
2. organizzare da sola o in collaborazione manifestazioni di ogni genere, anche con la partecipazione di non soci, in Italia e all'estero;
3. promuovere ed organizzare anche in collaborazione, seminari, scuole, conferenze, stages, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altra iniziativa consimile in Italia e all'estero;
4. aderire ad organismi interassociativi a carattere artistico, professionale, sindacale, organizzativo, nel campo della cultura e dello spettacolo, italiani e stranieri;
5. partecipare ad iniziative culturali a carattere tecnico, artistico, professionale, organizzativo da altri promosse e organizzate, in Italia e all'estero;
6. promuovere e operare iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
7. intrattenere rapporti e scambi culturali con università e centri di ricerca, purché utili agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internazionale che perseguano scopi simili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

(Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 6

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione, ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario,
- consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea;

I soci hanno il dover di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e
- gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Art. 8

(Organi dell'associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (eventuale v. art. 24 del presente Statuto);
- Organo di revisione (eventuale v. art. 25 del presente Statuto).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno la metà dei soci.

ASSOCIAZIONE CHERIMUS

VIA GARIBALDI, 8

09010 PERDAXIUS (CI)

C.F. 90024630920

MOB. +39.3404169552

cherimus@gmail.com

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10

(Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice, telefax o posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno sette giorni prima della data fissata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata deliberare.

Art. 11

(Partecipazione all'assemblea)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci che hanno effettuato il pagamento della quota associativa annua.

I soci possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria anche tramite l'utilizzo di mezzi telematici; come videochiamate, conference call et similia.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione.

Art. 12

(Voto in assemblea)

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto è esercitato decorsi almeno 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

Art. 13

(Svolgimento dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dirigere il dibattito Assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accettare il diritto di intervento dei Soci dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

ASSOCIAZIONE CHERIMUS

VIA GARIBALDI, 8

09010 FERDAXIUS (CI)

C.F. 90024830920

MOB. +39.3404169552

cherimus@gmail.com

- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati.

Art. 15

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Art. 17

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro componenti.



I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati dall'assemblea per un periodo di tempo pari a tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo. A loro spetterà unicamente il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 17, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 18

(Organi del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 19

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni anche tramite l'utilizzo di mezzi telematici; come videochiamate, conference call et similia.

In caso di parità dei voti prevale la decisione per la quale ha votato il Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Art. 20

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso a mezzo di lettera semplice, telefax o posta elettronica inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Art. 21

(Cessazione della carica)

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla eventuale lista dei non eletti. Esaurita l'eventuale lista dei non eletti, si deve, obbligatoriamente provvedere a convocare la assemblea per la elezione dei componenti nel rispetto dell'art. 25 e 26, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere prontamente convocata per procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 22

(Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Individuare le attività diverse ex art. 6, D.Lgs. n. 117/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente Statuto.

ASSOCIAZIONE CHERIMUS

VIA GARIBALDI, 8

09010 PERDAXIUS (CI)

C.F. 90024830920

MOB. +39.3404169552

cherimus@gmail.com

- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 23**(Il Presidente)**

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 24**(Organo di controllo)**

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Art. 25

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 26

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Art. 27

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti

Art. 28



(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 29

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

Art. 30

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

Art. 32

(Scioglimento dell'associazione)

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Art. 33

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto possono essere effettuate tramite posta elettronica.

Art. 34

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 35

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni



caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 36

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

Art. 37

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 38

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa);
- libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata al Consiglio direttivo che deve evadere entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 7 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 39

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

neg. prop.le
Ipotecaria
Catastale
Bolli

I.N.V.I.M.
T. S.
TOTALE

Registrato a Iglesias il

27 DIC. 2022

al N. 663 Mod. 3 Vol.

Esente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias

Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto - UT Iglesias